

(N. 1755)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1956

Modificazione degli articoli 57, 127 e 130 del Codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Più volte, anche prima della attuazione del Codice di procedura civile del 1942, è stato deplorato che rimanesse in vigore la norma che imponeva l'assistenza del cancelliere alle udienze istruttorie.

Ormai i mezzi di scritturazione moderni rendono molto preferibile che i verbali vengano redatti a macchina; d'altra parte è invalsa da tempo la prassi dell'udienza istruttoria che si svolge in presenza del solo giudice e delle parti, con la indicazione di un « cancelliere infrascritto » che poi è solito firmare un verbale alla cui redazione non ha preso parte.

Con l'introduzione del Codice del 1942 alle udienze istruttorie si sono aggiunte le udienze di trattazione alle quali il cancelliere dovrebbe prendere parte. E la prassi delle udienze col cancelliere solo « spiritualmente » presente si è necessariamente ancor più diffusa.

Se oggi le norme di legge che impongono la assistenza del cancelliere alle udienze di trattazione e di istruzione probatoria dovessero essere rigidamente applicate si creerebbe l'impossibilità del funzionamento degli uffici giudiziari: anche perchè i cancellieri devono provvedere ad una serie di mansioni di ufficio assai

importanti, senza l'adempimento delle quali si verificherebbe grave pericolo di danno agli effetti della realizzazione del fine proprio del processo: la attuazione del diritto al caso concreto.

Non è mancato d'altra parte chi ha osservato che è disonorevole per il magistrato che la legge prescriva che ad attestare la verità dei fatti avanti di lui avvenuti non basti la sua sottoscrizione, ma occorra anche quella del cancelliere.

Appare perciò opportuno al sottoscritto proporre a voi, onorevoli colleghi, di modificare alcune norme del Codice di procedura civile, introducendo il principio che il giudice non abbia bisogno del cancelliere per la redazione dei processi verbali delle udienze di trattazione e istruttorie quando abbia modo di avvalersi di chi scriva sotto sua dettatura e che in tal caso egli solo attesti e documenti, a tutti gli effetti, assumendone piena responsabilità, l'attività propria e quella delle parti.

Analogamente — e per attenersi alla prassi ormai invalsa — si propone di disporre che il giudice scriva o faccia scrivere da persona di sua fiducia i propri provvedimenti, essendo sufficiente che egli li sottoscriva per farli propri.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme che il sottoscritto propone alla vostra attenzione ed alla vostra approvazione non alterano la sostanza del sistema processuale, nè apportano in concreto novità; in realtà si limitano a sanzionare, come di dovere, ciò che in pratica avviene senza inconvenienti da tempo, e daranno la prova della chiara percezione da parte del potere legisla-

tivo della necessità che si aboliscano norme puramente formalistiche connesse soltanto con sistemi processuali del passato.

Il sottoscritto proponente confida perciò che voi vorrete — onorevoli colleghi — approvare col vostro voto il disegno di legge che egli ha l'onore di presentarvi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 del Codice di procedura civile sono così modificati:

« Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. La sua assistenza non è necessaria nelle udienze di trattazione e di istruzione probatoria della causa se il giudice abbia altrimenti la possibilità di far scrivere sotto sua dettatura il processo verbale.

Quando il giudice procede alla trattazione della causa o alla istruzione probatoria senza l'assistenza del cancelliere, egli documenta a tutti gli effetti l'attività propria e quella delle parti con la sua sottoscrizione.

Quando il giudice provvede per iscritto, stende il testo del provvedimento avvalendosi, ove lo creda, del sussidio di persona di sua fiducia e lo sottoscrive, consegnandolo poi al cancelliere che apponendovi la data di consegna e la propria firma ne attesta la inserzione negli atti di ufficio e ne prende atto per gli adempimenti posti a carico della Cancelleria ».

## Art. 2.

Dopo l'articolo 127 del Codice di procedura civile si aggiunge il seguente comma:

« Quando il giudice agisce senza l'assistenza del cancelliere egli cura la redazione del verbale sotto sua dettatura, e, dopo averlo riletto ad alta voce, invita gli intervenuti a sottoscrivere, facendo espressa menzione se alcuno non può o non vuole sottoscrivere; indi vi appone la propria firma ».

## Art. 3.

L'articolo 130 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il cancelliere quando assiste il giudice nell'udienza ne redige il processo verbale sotto la direzione del giudice.

Nei casi in cui il giudice procede, conforme alle norme di legge, senza la presenza del cancelliere, il processo verbale è scritto sotto sua dettatura.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere, se vi assista; di esso non si dà lettura salvo espressa istanza di parte.

Quando il processo verbale non è redatto dal cancelliere il giudice ne cura personalmente la consegna al cancelliere il quale apponendovi la propria firma ne attesta la ricezione e provvede poi alla relativa inserzione negli atti di ufficio e agli adempimenti di competenza della Cancelleria ».